



# COMUNE DI SANT'OMERO

## PROVINCIA DI TERAMO

Copia

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 52</b>	<b>Oggetto:</b> <b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI"</b>
<b>Del 30/09/2015</b>	

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **TRENTA**, del mese di **SETTEMBRE**, alle ore **20:15** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune.

In prima convocazione **Label14** partecipata ai Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Presiede l'adunanza **LUZII ANDREA** nella qualità di sindaco.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1) LUZII ANDREA	SINDACO	X		8) DI PIERDOMENICO ALESSANDRA	CONSIGLIERE	X	
2) IACHINI TATIANA	CONSIGLIERE	X		9) RASTELLI PIERO	CONSIGLIERE	X	
3) CAMPITELLI EMIDIO	CONSIGLIERE	X		10) CANDELORI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	X	
4) DI BATTISTA ADRIANO	CONSIGLIERE	X		11) PELLICIONI LUDOVICA	CONSIGLIERE		X
5) GATTI CARLA	CONSIGLIERE	X		12) FARINELLI PAOLA	CONSIGLIERE	X	
6) DI EMIDIO CHIARA	CONSIGLIERE	X		13) DI SABATINO GIORGIO	CONSIGLIERE	X	
7) CIAVATTA MARIO	CONSIGLIERE	X					

S = Presenti..... **12**

N = Assenti..... **1**

Risulta legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza **LUZII ANDREA**

in qualità di sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97.4 comma del Dlgs n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. **SCARPONE MARIA GRAZIA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
"TARI"**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**Ricordato** che la TARI :

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria;
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

**Richiamati** i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

**Evidenziato** come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 lascia ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: nell'applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, è possibile prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);
- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);

**Atteso** in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superfici catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);
- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i comuni

possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);

- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 660);

**Richiamato** inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'I SEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

**Richiamato** infine l'art. 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 47/2014 (conv. in legge n. 80/2014), il quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 ha ridotto la TARI al 33,33% sull'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini residenti all'estero, già pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito;

**Visto** il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti "TARI" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/09/2014;

**Attesa** la necessità di aggiornare il Regolamento TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/09/2014 per quanto concerne la disciplina sulle riduzioni per le utenze domestiche, inserendo la riduzione di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 47/2014 (conv. in legge n. 80/2014);

**Visto** lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), in forza dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

**Tenuto conto** che con il suddetto regolamento:

- la tariffa del tributo si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999;
- assimila ai rifiuti urbani le sostanze non pericolose elencate nell'allegato B;
- suddivide le utenze domestiche e non domestiche nelle categorie elencate negli allegati A e C;
- esclude dal tributo le fattispecie elencate nell'articolo 8 e nell'art. 30;
- disciplina al titolo IV le riduzioni (per compostaggio rifiuti umidi, case a disposizione, zone non servite, recupero rifiuti assimilati) ed in particolare all'articolo 23 "Riduzioni per le utenze domestiche" prevede la nuova riduzione per i cittadini AI RE;
- individua all'art. 10 le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,

nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- definisce i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visto** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visti:**

- il DM del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno del 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

**Richiamato** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica

mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**Visto** il parere favorevole del Revisore dei Conti;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento per la disciplina generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli 9 – Contrari 3 ( Candelori, Di Sabatino, Farinelli),

### **DELIBERA**

- 1) **di approvare** il nuovo "*Regolamento TARI*", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 42 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **di dare atto** che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015, in sostituzione del precedente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti "TARI", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/09/2014;
- 3) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) **di pubblicare** il presente regolamento:
  - sul sito internet del Comune;
  - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;
- 5) **di garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli n. 9 - contrari n. 3 ( Candelori, Di Sabatino, Farinelli)

### **DELIBERA**

di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto n. 267.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**  
**Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000**

FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Dott. Giuseppe Foschi





# COMUNE DI SANT'OMERO

## PROVINCIA DI TERAMO

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

### IL PRESIDENTE

F.to Avv. LUZII ANDREA

### IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. **52** del **30/09/2015** viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data **26/10/2015** e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D. Lgvo n. 267/2000 art. 124

### IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA

---

Sant'Omero li, \_\_\_\_\_

PROT. N. \_\_\_\_\_

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

- AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO ART. 125 D. Lgvo n. 267/2000  
 ALBO

### IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA

---

La presente copia composta da n. \_\_\_\_\_ fogli e n. \_\_\_\_\_ fasciate e di n. \_\_\_\_\_ allegati è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA

---

### ESITO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D Lgvo n. 267 del 18.08.2000  
 perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgvo 267/2000

### IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA